ARCH

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela paesaggistica per le province di Cagliari e di Carbonia - Iglesias.

DETERMINAZIONE N. 5010 / TP-CA CI DEL 16.11.2011

Oggetto: **Pos. 74715 / Comune di Dolianova / Piano Particolareggiato.**

Verifica ex art. 14 della L.R. 4/2009 - Autorizzazione ex art. 9 della L.R. 28/1998.

Il Direttore del Servizio

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTE le Leggi Regionali 7 gennaio 1977, n. 1 e 13 novembre 1998, n. 31;

VISTO l'articolo 6 del D.P.R. n. 480/1975;

VISTO l'articolo 57 del D.P.R. n. 348/1979;

VISTO l'articolo 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio emanato con Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42, nel testo coordinato con il D.Lgs. n. 156 e n. 157 del 24/03/2006;

VISTO il Regio Decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'articolo 28 della Legge n. 1150/1942;

VISTO l'articolo 21 della L.R. 45/1989;

VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 28997/41 del 10 novembre 2011 di conferimento all' ing. Alessandro Pusceddu delle funzioni di Direttore del Servizio della Tutela paesaggistica per le province di Cagliari e Carbonia - Iglesias;

VISTA la nota n. 1612 / L del 7 aprile 2006 con la quale la Direzione Generale dell'Area Legale, anche alla luce dei più recenti pronunciamenti della Corte Costituzionale sulla competenza normativa della Regione Sardegna nella materia della tutela del paesaggio, ritiene tuttora vigente la norma di cui all'art. 9, comma 5 della L.R. 28/1998 "Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l'articolo 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'articolo 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348", che prevede l'approvazione regionale, sotto il profilo paesaggistico, dei piani attuativi di cui all'art. 21 della L.R. 45/1989;

VISTO il D.P.R.S. 08/09/2006 n. 82, di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale – Primo Ambito Omogeneo;

VISTO l'articolo 14 della L.R. n. 4 del 23 ottobre 2009;

VISTA l'istanza del Comune di Dolianova (prot. Comune n° 15909 del 23 settembre 2010 - prot. RAS n° 0033092 del 27 settembre 2010), tesa ad ottenere la verifica ex art. 14 della LR 4/2009 del Piano Particolareggiato del Centro storico, così come da deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 13 aprile 2010;

DATO ATTO che il piano attuativo di cui all'oggetto risulta approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 14 luglio 2003;

VERIFICATO che l'intervento per cui si chiede l'autorizzazione ricade nel territorio del Comune di Dolianova, in ambito vincolato ai sensi dell'art. 47 e seguenti delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR;

VISTA la determinazione N. 35/DG del 22 gennaio 2008 del Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, concernente la verifica della perimetrazione del centro di antica e prima formazione del Comune di Dolianova;

VISTA la relazione istruttoria dell'ufficio;

VISTO il progetto consistente nel Piano Particolareggiato del Centro Storico , composto dai seguenti elaborati:

Elaborato 1 - Relazione Tecnica e Illustrativa;
Elaborato 2 - Norme Tecniche di Attuazione;
Elaborato 3 - Linee guida per il recupero;
Elaborato A – Stralcio P.U.C. e perimetrazione zone "A";
Elaborato BSB – Carta catastale storica e di analisi tipologica – Sicci San Biagio;
Elaborato BSP - Carta catastale storica e di analisi tipologica – San Pantaleo;
Elaborato CSB – Riferimenti catastali aggiornati – Sicci San Biagio;
Elaborato CSP – Riferimenti catastali aggiornati – San Pantaleo;
Elaborato DSB – Analisi tipologica e prescrizioni di piano – Sicci San Biagio ;
Elaborato DSP – Analisi tipologica e prescrizioni di piano – San Pantaleo;
Elaborato ESB – Elaborato di dettaglio – Sicci San Biagio;
Elaborato ESP – Elaborato di dettaglio – San Pantaleo;
Elaborato FSB – Analisi urbana – Sicci San Biagio;
Elaborato FSP – Analisi urbana – San Pantaleo;

CONSIDERATO che la verifica è stata chiesta unicamente per le aree libere, indicate con la lettera "H – area edificabile con o senza presenza di ruderi";

DATO ATTO che l'art. 52 comma 8 delle NTA del PPR prescrive che "in sede di adeguamento dello strumento urbanistico comunale deve essere attentamente valutata l'opportunità del mantenimento degli spazi per finalità di pubblico interesse";

DATO ATTO che dall'esame degli elaborati presentati si deduce che alcuni lotti effettivamente non sono suscettibili di utilizzazione pubblica, a seguito della valutazione delle dimensioni e della conformazione planimetrica. Tali lotti, con riferimento agli elaborati di dettaglio ESB e ESP, sono i seguenti:

- San Pantaleo: isolato 5 – lotti 4, 10 / isolato 10 – lotti 11,12 / isolato 9 – lotto 10;

- Sicci San Biagio: isolato 3 – lotti 9, 14;

VERIFICATA la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo ed alle finalità di tutela del Piano Particolareggiato del Centro Storico esclusivamente per le 7 unità edilizie di interesse storico ricadenti all'interno del Centro di Antica e Prima Formazione, così come sopra identificate;

ACCERTATO che la disciplina prevista dalle "linee guida per il recupero" per le 7 unità edilizie cos' come sopra identificate, è sufficientemente dettagliata per quel che riguarda caratteristiche costruttive e tipologie edilizie per le nuove costruzioni, ad eccezione della regolamentazione degli interventi di installazione e mitigazione degli impianti tecnologici (impianti solari, fotovoltaici, pompe di calore ecc.);

DETERMINA

ART. 1 Per i motivi espressi in premessa è verificata la coerenza ai sensi dell'art. 14 della L.R. 4/2009, anche per gli effetti di cui all'art. 9 comma 5 della L.R. n. 28/1998, del Piano Particolareggiato del Centro Storico, esclusivamente per le seguenti 7 unità edilizie di interesse storico di seguito elencate, ad eccezione degli interventi riguardanti l'installazione degli impianti tecnologici (pompe di calore, parabole, antenne telefonia mobile, impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili), per i quali dovrà essere predisposta una variante ai sensi della LR 45/1989 contenente la normativa specifica.

- San Pantaleo: isolato 5 – lotti 4, 10 / isolato 10 – lotti 11,12 / isolato 9 – lotto 10;

- Sicci San Biagio: isolato 3 – lotti 9, 14;

ART. 2 Tutte le opere previste dal Piano in oggetto per le 7 unità edilizie sopra citate dovranno essere specificatamente autorizzate ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e per effetto dell'art. 3 comma 1 lett. c) della LR 28/1998.

ART. 3 La presente determinazione è rilasciata esclusivamente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 comma 5 della LR 28/1998;
Resta fermo l'obbligo dell'osservanza di ogni ulteriore prescrizione derivante da altre, distinte, Autorità.

ART. 4 ai sensi dell'art. 21, u.c. della Legge Regionale 13/11/1998, n. 31, la presente determinazione viene contestualmente comunicata all'Assessore.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, ricorso gerarchico al Direttore Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, ai sensi degli artt. 21 e 24 della L.R. 31/1998, secondo le modalità di cui alla L. 1199/1971. E' ammessa, altresì, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del presente atto, ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo della Regionale, secondo le modalità di cui al D. Lgs. 104/2010.

Ai sensi dell'art. 21, ultimo comma, della L.R. 31/1998, la presente determinazione viene contestualmente comunicata all'Assessore EE.LL., Finanze e Urbanistica.

Il Direttore del Servizio
Dott. Ing. Alessandro Pusceddu

RS:GV
TI: MG